Classificazione rifiuti: le nuove regole da febbraio 2015

Entrerà in vigore il prossimo **18 febbraio** la nuova procedura per la **classificazione dei rifiuti**. A partire da quel momento cambieranno le modalità di **tenuta delle scritture ambientali** (registri di carico/scarico, formulario di trasporto e schede telematiche SISTRI). Le novità in tema di classificazione dei rifiuti sono frutto delle nuove norme previste dal Dl Competitività (Dl 91/2014) e della Legge di conversione n.116 in vigore dal 21 agosto 2014, all'allegato D (elenco dei rifiuti) della Parte IV del Codice ambientale per l'attribuzione dei **Codici europei ai rifiuti** (Cer).

=> RAEE: tutti gli obblighi per le imprese

Nuove regole a giugno

Il 18 febbraio scadono i 180 giorni dall'entrata in vigore dalla Legge 116/2014. Poi però dal **1° giugno 2015** sono previsti ulteriori cambiamenti, perché le norme sui Cer verranno superate con l'applicazione del regolamento 1272/2008/Ce su classificazione, imballaggio ed etichettatura delle **sostanze chimiche**, del regolamento 1357/2014/UE sulle caratteristiche di **pericolo dei rifiuti** e della decisione 2014/995/UE recante il nuovo **Elenco europeo dei rifiuti** (Eer).

Classificazione rifiuti

Ecco cosa cambia nel concreto da febbraio:

- la **classificazione** deve avvenire "in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione";
- se un rifiuto è classificato con codice Cer **pericoloso**

“assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. In tale caso le proprietà di pericolo del rifiuto, definite da H1 ad H15, devono essere determinare al fine di procedere alla sua gestione;
- se un rifiuto è classificato con codice Cer **non pericoloso “assoluto”**, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
- se un rifiuto è classificato con codici Cer speculari (uno pericoloso e uno non pericoloso), per stabilire se lo stesso è pericoloso o meno vanno determinate le **proprietà di pericoloso** che lo stesso possiede.

Allo scopo sarà necessario:

- individuare i **composti** presenti nel rifiuto (attraverso scheda informativa, conoscenza del processo chimico, campionamento e analisi);
- determinare i **pericoli** connessi (attraverso normativa, fonti informative e scheda di sicurezza dei prodotti);
- stabilire se le **concentrazioni dei composti** comportino che il rifiuti presenti delle caratteristiche di pericolo (mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione di test per verificare se il rifiuto ha determinate caratteristiche di pericolo).

In più:

- se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle **analisi chimiche** solo in modo aspecifico (e non sono perciò noti i composti specifiche che lo costituiscono), per individuare le caratteristiche di pericolo vanno presi a riferimento i “composti peggiori”;
- quando le **sostanze presenti in un rifiuto non sono note** o non sono determinate con le modalità stabilite dai commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica

come pericoloso.

=> Rifiuti imprese: i modelli MUD 2015

Rinvio scadenza

Sergio Silvestrini, Segretario Generale della **CNA**, chiede che vengano rinviati i termini per l'entrata in vigore della nuova procedura di classificazione dei rifiuti:

> *«Una **procedura complessa** che non apporta alcun beneficio rispetto all'attuale disciplina che già ci pone in regola con le disposizioni comunitarie». «Ci attendiamo che il Parlamento confermi in sede di approvazione definitiva le indicazioni delle Commissioni. Sarebbe questo un segno di attenzione importantissimo per l'intero sistema delle imprese».*
>
> *vai all'articolo originale*

Articolo Originale